

CITTA' DI BIBBIENA**(Provincia di Arezzo)****DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 9****DEL 30-03-2015****OGGETTO:****ART. 1, c. 611 L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE".**

Oggi 30-03-2015 alle ore 21:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. FRENOS FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE	P	ROSSI MAURO	P
CAPORALI MATTEO	P	VIGNOLI LAURA	P
NASSINI FRANCESCA	P	NERI LAURA	P
VAGNOLI FILIPPO	P	PENNISI PIETRO SALVATORE	P
PAPERINI MARA	P	VOLPI PAOLO	P
CONTICINI LUCA	P	MAZZETTI DANIELA	P
NASSINI RENATO	P	PIANTINI FILIPPO	A
FRENOS FRANCESCO	P	FERRINI SABRINA	P
SERROTTI MARTINA	P		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI	P
---------------------------	----------

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ART. 1, c. 611 L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - "PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO

l'articolo unico, c. 611, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che così prescrive:

«...Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri

:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni....»;*

PRESO ATTO

- che il c. 612 della predetta Legge di stabilità 2015, impone l'obbligo di definire ed approvare, entro il termine del 31 marzo 2015, un "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute" dal comune di Bibbiena prescrivendo modalità, tempi di attuazione nonché l'illustrazione di possibili risparmi da conseguire e che detto adempimento grava su: «...I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza...»;
- che il menzionato "piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute", corredato di un'apposita relazione tecnica, una volta adottato dal consiglio comunale, andrà trasmesso, a cura del Sindaco, alla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, come stabilito dal richiamato comma 612 della Legge 190/2014;
- che, sempre per effetto del comma 612, entro **il 31 marzo 2016**, il Sindaco dovrà predisporre, anche per il tramite dei competenti uffici, una relazione sui risultati conseguiti per effetto dell'attuazione del "piano operativo di razionalizzazione", da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale;
- che la pubblicazione del piano e della relazione sulle risultanze è qualificata come obbligo di pubblicità ai fini della trasparenza totale delle PP.AA., ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

CONSIDERATO

- che la Giunta comunale con deliberazione 271/2013 si era già espressa ed aveva deciso sull'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che l'analisi compiuta in ordine a quanto normativamente richiesto sulle opzioni di riposizionamento del portafoglio partecipazioni societarie non può prescindere dall'analisi sulla natura giuridica stessa delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute".

CONSIDERATO ANCORA

- che le procedure previste dal comma 612 della L. 190/2014 implicano, in relazione agli ambiti di competenza degli Organi di governo del Comune, così come statuiti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Enti locali (D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.), un'evidente competenza esclusiva in tema di approvazione di specifiche determinazioni afferenti l'attuazione di operazioni straordinarie - in qualsivoglia forma tecnica poste in essere - finalizzate alla “eliminazione” o alla “soppressione” di società o di partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Bibbiena, ovvero ancora alla “aggregazione” di talune delle predette società partecipate, in capo al Consiglio Comunale dell'Ente, giusto art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL (Consiglio di stato, sez. V, n. 832/2005);
- che le società direttamente partecipate dal comune di Bibbiena sono:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE		
DENOMINAZIONE	TIPO DI SOCIETA'	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
SOCIETA' DELLA SALUTE	CONSORZIO	16,32%
AREZZO CASA	S.P.A.	2,88%
POLO UNIVERSITARIO ARETINO	CONSORZIO	0,40%
LA FERROVIARIA ITALIANA	S.P.A.	1,96%
A.I.T (autorità idrica Toscana)	CONSORZIO	0,56%
ATO RIFIUTI TOSCANA SUD	CONSORZIO	0,48%
CASENTINO SERVIZI	S.R.L.	19,68%
COINGAS	S.P.A.	5,01%
FIDI TOSCANA	S.P.A.	0,01%
NUOVE ACQUE	S.P.A.	1,92%

•che in relazione alle società di gestione del ciclo idrico integrato di bacino **NUOVE ACQUE** SpA e consorzio **A.I.T (autorità idrica Toscana)**, nonché al consorzio **ATO RIFIUTI TOSCANA SUD** trattandosi di società gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “a rete” su ambiti o bacini ottimali sovra comunali, ogni valutazione in ordine ad eventuali operazioni straordinarie, anche con finalità aggregative tra gestori, interessanti le predette società, devono trovare opportuna intesa tra i soci pubblici in sede di Ente di governo di Bacino o di ambito e quindi delle Autorità regionali costituite ai sensi della L.R. 69/2011 e s.m.i.;

•che in forza della norma speciale recata dal medesimo comma 612 della L. 190/2014, la competenza a definire (predisporre) ed adottare in via definitiva detto piano, anche ai fini della sua successiva trasmissione alla Sezione regionale di Controllo della Corte Dei Conti, è deferita al Sindaco, quale organo di vertice dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO

•di individuare le seguenti linee d'azione ai fini del rispetto dei criteri minimi obbligatori fissati dal legislatore e richiamati nelle lettere da a) ad e) del menzionato comma 611 della L. 190/2014 così come innanzi espresso ed infine secondo i termini che seguono:

- a) completare la chiusura della **SOCIETA' DELLA SALUTE** già posta in liquidazione;
- b) avviare entro il mese di aprile 2015 il processo di liquidazione della soc. **CASENTINO SERVIZI s.r.l.** rientrando nella fattispecie di cui alla lettera b) dell'articolo unico, c. 611, della L. 23/12/2014, n. 190;
- c) In relazione alla partecipazione di minoranza nella società “**POLO UNIVERSITARIO ARETINO s.c.r.l.**”, confermare la partecipazione in essa perché idonea al perseguimento delle

proprie finalità istituzionali, come meglio esposto nella deliberazione consiliare n. 53 del 30/9/2014;

- d) In relazione alla partecipazione di minoranza nella società **L.F.I. SpA**, si dovrà riesaminare la valutazione sulla coerenza con le finalità istituzionali congiuntamente ai vari soci e tenuto comunque conto dell'obbligo di sua soppressione, in quanto società a controllo pubblico congiunto priva di dipendenti o comunque con un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori alla data di entrata in vigore della L. 190/2014 (comma 611, lettera b). A tal fine, il Sindaco dovrà attuare tutte le necessarie concertazioni con gli altri soci pubblici al fine di individuare una linea concordata, anche rispetto alla forma tecnica da utilizzare per procedere alla soppressione della società stessa.
- e) In relazione alla società **AREZZO CASA SpA**, gestore unico di ambito provinciale del servizio di Edilizia Residenziale Pubblica per tutti i comuni del bacino considerata la sua natura di soggetto gestore di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale di settore, si ritiene di dover valutare ogni possibile ipotesi di razionalizzazione mediante operazioni straordinarie d'azienda, in sede di preventiva necessaria concertazione tra tutti Comuni soci e membri del LODE, compresa la valutazione in ordine agli eventuali interventi di riduzione dei costi degli apparati gestori e di controllo, di cui alla lettera e) del comma 611 della L. 190/2014.
- f) In ordine alla partecipazione nella società a totale capitale pubblico locale, denominata **COINGAS SpA**, considerata la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta, in assenza di azienda di produzione operativa, nonché la condizione di società priva di dipendenti – quindi rientrando nella previsione di cui alla lettera b) del menzionato comma 611 della L. 190/2014 – e la totale dipendenza economica della predetta società dai flussi reddituali infragruppo rivenienti dalla società collegata indiretta **ESTRA SpA**, di cui detiene una quota azionaria del capitale sociale, si valutino, alternativamente, le condizioni di praticabilità, i vincoli e gli effetti (normativi, statutari e di governance) delle seguenti operazioni straordinarie:
 - i. cessione della partecipazione societaria del Comune in **COINGAS SpA**, anche a seguito di valutazione del venir meno delle condizioni di “indispensabilità” della stessa, giusto art. 1, comma 611, lettera a) della L. 190/2014, tenuto conto dei vincoli statutari e delle effettive possibilità di collocamento delle azioni sul mercato;
 - ii. adempimento dell'obbligo di “soppressione della società” per il verificarsi della causa legale di cui all'art. 1, comma 611, lettera b) della L. 190/2014, mediante ricorso all'istituto dello “scioglimento per causa legale”, in relazione a quanto previsto dall'art. 2484, comma 2, del codice civile, con conseguente cessione, nell'ambito della massa liquidatoria, della partecipazione azionaria da essa detenuta in **ESTRA SpA**, sia nell'ipotesi che – medio tempore – **ESTRA** abbia ottenuto la quotazione sul mercato finanziario, sia nella fattispecie in cui essa permanga, invece, come società “chiusa”;
- g) In relazione alla partecipazione di minoranza nelle società di gestione del ciclo idrico integrato di bacino **Nuove Acque SpA, A.I.T.** (Autorità Idrica Toscana) e **consorzio A.T.O. Rifiuti** si ritiene che ogni valutazione in ordine ad eventuali operazioni straordinarie, anche con finalità aggregative tra gestori, interessanti le predette società, dovrà previamente trovare una necessaria concertazione tra i soci pubblici in sede di Ente di governo di Bacino o di ambito e quindi delle Autorità regionali costituite ai sensi della L.R. 69/2011 e s.m.i..
- h) In ordine alla partecipazione minoritaria in **Fidi Toscana** trattandosi di uno strumento finanziario al servizio delle piccole e medie imprese ed avendo queste una forte ricaduta nel territorio bibbienes, già fortemente penalizzato dalla crisi economica generalizzata, se ne conferma la partecipazione perché ad oggi questa società è in grado di fornire risposte adeguate al fabbisogno finanziario delle p.m.i. e conseguentemente al mantenimento e allo sviluppo dell'economia locale.

RICHIAMATI

•l'art. 2, comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., in forza del quale «...ove il procedimento [...] debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso...»;

•l'art. 42, comma 2, lettere b) ed e), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alle competenze dell'Organo consiliare in materia di approvazione di piani e programmi, anche di natura economico-finanziaria e di organizzazione dei servizi pubblici locali e dei relativi modelli gestionali, compresa la partecipazione del Comune a società di capitali ed il relativo “contrarius actus” della dismissione di tale partecipazione.

VISTO

il parere di regolarità tecnica espresso dal segretario del comune;

VISTO

il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

Con votazione :

favorevoli 12

astenuti 4 (la Minoranza)

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare avvio, per le finalità di cui all'art. 1, comma 611 e ss. della L. 190/2014, al processo di «razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute», in conformità dei criteri legali di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo comma 611 della L. 190/2014;
4. di dare mandato al Sindaco di partecipare alle assemblee societarie dove all'ordine del giorno verranno discussi i punti del piano in questo atto approvati votando in coerenza con quanto disposto, in particolare alla imminente messa liquidazione della società Casentino Servizi;
5. di disporsi la trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
6. di disporsi la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione;

e con voti favorevoli 12, astenuti 4 (la Minoranza) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
FRANCESCO FRENOS**

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE LIBERTO**

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.